

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 25 febbraio 2003, n. 1076

Conferma T.A.R. Campania – Napoli: II Sezione, 23 aprile 2002, n. 2354.

L'ente locale è il portatore istituzionale dell'interesse alla conservazione dei propri organi nella composizione ad essi conferita dall'atto di proclamazione degli eletti. In caso di accoglimento del ricorso elettorale, l'ente locale, parte soccombente, può essere condannato alle spese di giudizio.

Omissis.

La disciplina delle spese processuali contenuta nell'articolo 91 e seguenti del codice di procedura civile si basa non sul principio della responsabilità, bensì su quello della causalità, nel senso che la condanna alle spese è conseguenza della soccombenza, cioè di un dato oggettivo che non tiene in considerazione la colpa della parte. L'elemento soggettivo, infatti, è preso in considerazione dal codice di procedura, all'articolo 96, solo nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in un giudizio con mala fede o colpa grave. Ma in tal caso si tratta di una figura autonoma rispetto a quella disciplinata dalle norme generali sulla soccombenza.

Ora, nel procedimento elettorale, anche se l'ente locale è tenuto a subire eventuali effetti negativi della condotta posta in essere da organi non incardinati nel proprio apparato organizzativo (nel caso di specie, l'ufficio elettorale), sta per certo che il consolidamento di tali effetti in capo all'ente medesimo fa sì che questo divenga il portatore istituzionale dell'interesse alla conservazione dei propri organi nella composizione ad essi conferita dall'atto di proclamazione degli eletti. In questo senso, l'ente locale oltre ad essere parte necessaria del giudizio proposto per l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti e per la correzione del risultato elettorale, nel caso di accoglimento del ricorso, viene ad assumere anche il ruolo di parte soccombente. Ciò non toglie, che in altra sede l'ente locale, ove sussistano i presupposti per una azione di risarcimento del danno, possa far valere il pregiudizio subito a causa del comportamento tenuto da altri soggetti intervenuti nel procedimento elettorale.

Omissis.